

Camera dei Deputati

STATUTO DEL GRUPPO PARLAMENTARE

“Scelta Civica verso Cittadini per l’Italia –Maie”

Sommario

- 1 Costituzione del Gruppo Parlamentare
- 2 Organi del Gruppo
- 3 Assemblea di gruppo
- 4 Convocazioni dell'Assemblea, votazioni e numero legale
- 5 Elezioni del Presidente del Gruppo
- 6 Composizione ed elezioni del Comitato direttivo
- 7 Funzioni del Presidente
- 8 Funzioni del Comitato direttivo
- 9 Funzioni del Tesoriere
- 10 Funzioni del Direttore amministrativo - Coordinatore
- 11 Funzioni dell'Organo di controllo
- 12 Modalità di destinazione delle risorse finanziarie
- 13 Rendiconto di esercizio annuale
- 14 Tenuta della contabilità, incassi e pagamenti
- 15 Esercizi
- 16 Doveri dei Deputati
- 17 Sanzioni
- 18 Incompatibilità
- 19 Pubblicità dei documenti
- 20 Disposizioni finali



ART.1 (Costituzione del Gruppo Parlamentare)

1. E' costituito il Gruppo Parlamentare di Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia - Maie alla Camera dei Deputati.
2. Ne fanno parte i deputati eletti che abbiano fatto o facciano dichiarazione di appartenenza al Gruppo al Segretario Generale della Camera ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del Regolamento della Camera dei Deputati.
3. L'eventuale ammissione al Gruppo di altri deputati, nel corso della legislatura, dovrà essere deliberata dal Comitato direttivo del Gruppo. L'ammissione al Gruppo comporta l'accettazione integrale del presente statuto.
4. Il presente statuto è pubblicato sul sito internet della Camera dei Deputati.

ART. 2 (Organi del Gruppo)

1. Organi del gruppo sono: l'Assemblea, il Presidente, il Comitato direttivo, il Tesoriere, il Direttore amministrativo-Coordiatore e l'Organo di controllo.
2. Il Gruppo può organizzare comitati di lavoro su temi di particolare interesse legislativo.

ART. 3 (Assemblea di gruppo)


1. L'Assemblea, costituita da tutti i componenti del Gruppo e presieduta dal Presidente, è l'espressione parlamentare di "Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia – Maie" alla Camera dei Deputati.

L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente e i componenti del Comitato direttivo;
- b) delibera gli indirizzi generali delle attività del Gruppo;
- c) approva il Rendiconto di esercizio annuale;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) nomina su proposta del Comitato direttivo il Tesoriere, il Segretario d'Aula e l'Organo di controllo;
- f) delibera su ogni altra materia prevista dal Regolamento della Camera dei Deputati e dal presente Statuto.

2. Nei casi di assoluta urgenza tali deliberazioni possono essere adottate dal Comitato direttivo con l'obbligo di riferirne all'Assemblea, per la ratifica, nella prima riunione utile convocata ai sensi dell'articolo 4 e comunque non oltre sei giorni se la Camera è in sessione o dodici giorni se la Camera è chiusa.

3. All'Assemblea possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti in materie di interesse legislativo.



ART.4 (Convocazioni dell'Assemblea, votazioni e numero legale)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, anche utilizzando le moderne tecnologie (es. e-mail, SMS, WhatsApp etc) almeno sei giorni prima della riunione e delibera sulle materie iscritte all'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso minimo ma adeguato alle circostanze. La convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei componenti del Gruppo: in questo caso la convocazione avrà luogo entro sei giorni dalla richiesta, se la Camera è in sessione, entro dodici giorni se la Camera è chiusa. Fatte salve le disposizioni del presente Statuto, che richiedono maggioranze speciali, l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
2. Per le mozioni di sfiducia nei confronti degli organi eletti, che devono essere presentate da almeno un quinto dei componenti del Gruppo e che non possono essere discusse prima di sei giorni dalla loro presentazione, e per le modificazioni statutarie, è sempre necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti del Gruppo.
3. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Su richiesta di un decimo dei deputati, la votazione ha luogo per appello nominale.
4. La prima Assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Regolamento della Camera, è presieduta dal Presidente uscente, ovvero in sua assenza dal deputato più anziano per elezione.
5. All'assemblea partecipa il Direttore amministrativo-Coordiatore con funzione di segretario verbalizzante.

ART. 5 (Elezioni del Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente del Gruppo è eletto con voto segreto dall'Assemblea. Viene eletto Presidente il deputato che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dei componenti l'Assemblea.
2. Qualora nessun deputato abbia riportato tali voti, si procede al ballottaggio tra i due deputati che hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto Presidente il deputato che ha riportato la maggioranza dei voti.

ART. 6 (Composizione ed elezioni del Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo è costituito da dieci componenti eletti dall'Assemblea con voto segreto limitato ad un nome o per acclamazione e dal Presidente del Gruppo.
2. Viene convocato dal Presidente, anche utilizzando le moderne tecnologie (es. e-mail, SMS, WhatsApp etc), almeno 24 ore prima della riunione, salvo particolari urgenze e/o contingenze.
3. Al Comitato direttivo partecipa il Direttore amministrativo-Coordiatore che fungerà anche da segretario verbalizzante.



4. Il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo durano in carica due anni e sei mesi. Alla scadenza delle rispettive cariche, in caso di dimissioni o altra causa di cessazione dall'incarico, le elezioni sono indette entro quindici giorni, salvo causa di forza maggiore.

5. Il Presidente ed i membri del Comitato direttivo sono rieleggibili.

6. Il Segretario d'Aula è nominato dall'Assemblea tra i membri del Comitato direttivo con mandato coincidente con quello del medesimo organo ed è incaricato di seguire e coordinare la partecipazione dei parlamentari del Gruppo ai lavori dell'Aula.

ART. 7 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Gruppo, della Assemblea e del Comitato direttivo.

2. Nei casi di urgenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 2, il Presidente decide per conto degli organi competenti del Gruppo: in questo caso provvede alla convocazione degli stessi per le dovute informative o, se del caso, per la ratifica della decisione assunta nel rispetto del termine di cui all'articolo 3 comma 2 per quanto riguarda decisioni di competenza dell'Assemblea.

3. Il Presidente, coadiuvato dai componenti il Comitato direttivo, promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario e disciplinato nel corso dell'attività parlamentare. Il Presidente coordina gli interventi nelle discussioni. Il Presidente, ferma restando l'autonomia e la libertà politica dell'eletto senza vincolo di mandato, prende visione preventiva degli atti parlamentari di particolare interesse politico-parlamentare che i deputati intendano presentare e può invitarli a rinunciare alla presentazione degli stessi o alla loro modifica. I proponenti possono chiedere che sia aperta una discussione nel Comitato direttivo in tempo utile per valutare l'invito loro rivolto. Il Comitato direttivo riferisce sulla questione in Assemblea.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo.

5. Il Presidente è responsabile della disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro con i dipendenti.

6. Il Comitato direttivo nomina tra i suoi componenti e con mandato coincidente a quello dell'organo uno o più Vice Presidenti.

7. Ad un Vice Presidente è attribuita la funzione di vicario. Il vicario esercita i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

8. Il Presidente nomina il Direttore amministrativo-Coordiatore scegliendolo, di concerto con il Tesoriere, tra persone di comprovata esperienza e competenza in relazione alle procedure e alle prassi parlamentari, ai rapporti istituzionali, alla gestione delle risorse umane ed in materia amministrativa e contabile.


ART. 8 (Funzioni del Comitato direttivo)



1. Il Comitato direttivo vigila e sovrintende le attività del Gruppo sulla base degli indirizzi generali determinati dall'Assemblea. Il Comitato direttivo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, assume le decisioni urgenti ai sensi dell'articolo 3 comma 2 e propone l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 17.
2. Il Comitato direttivo designa i componenti del Gruppo nelle Commissioni i quali, al loro interno, eleggono di intesa con il Comitato direttivo stesso, il Capogruppo in Commissione.
3. Il Comitato direttivo analizza e delibera il budget di spesa annuale, predisposto dal Tesoriere in collaborazione con il Direttore amministrativo-Coordiatore, nonché le sue successive variazioni/integrazioni e lo sottopone per adeguata informazione all'Assemblea, nella prima riunione utile.
4. può stabilire l'erogazione di indennità per le cariche del Gruppo determinandone l'ammontare;
5. Il Comitato direttivo delibera l'ammissione al Gruppo di deputati in corso di legislatura.

ART.9 (Funzioni del Tesoriere)

1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo tra i componenti del Comitato stesso e con mandato coincidente a quello del medesimo organo. Il Tesoriere in attuazione degli indirizzi del Comitato direttivo e dell'Assemblea:
 - a) autorizza, per iscritto, le spese, l'alienazione di cespiti, il rimborso di spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare sulla base di richieste debitamente documentate e motivate nonché ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo. Nel caso di spese la cui ammissibilità appare incerta il Tesoriere può richiedere un parere al Comitato direttivo e/o una autocertificazione del richiedente;
 - b) provvede a quanto necessario per l'assunzione del personale dipendente e dei collaboratori, nel rispetto dei vincoli dettati dal Regolamento della Camera;
 - c) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
 - d) provvede all'amministrazione del Gruppo, per quanto non attribuito dallo Statuto alla competenza di altri organi, attuando gli indirizzi del Direttivo e dell'Assemblea e compiendo gli atti necessari o utili per il buon andamento della gestione e per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - e) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione ad esso attribuiti, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
 - f) monitora l'attività del Direttore amministrativo-Coordiatore;



g) controlla e valida il rendiconto di esercizio annuale predisposto dal Direttore amministrativo-Coordiatore e lo sottopone agli Organi di Controllo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 10 (Funzioni del Direttore amministrativo-Coordiatore)

1. Il Direttore amministrativo-Coordiatore:


- a) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche;
- b) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l'importo autorizzato dal Tesoriere o dall'Assemblea;
- c) è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo; a tal fine monitora l'attività dei dipendenti o dei professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità e degli adempimenti lavoristici;
- d) riferisce periodicamente al Presidente e al Tesoriere sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.
- e) partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Comitato direttivo, provvedendo alla relativa verbalizzazione; coordina –avvalendosi anche di un vicario- i servizi, il personale e gli uffici del Gruppo e provvede ad espletare ogni altra funzione a lui delegata dal Presidente o dal Tesoriere.

ART.11 (Funzioni dell'Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo provvede al controllo della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Gruppo. L'organo di controllo è monocratico ed è costituito da un iscritto al registro dei revisori legali nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.

2. L'Organo di controllo:

- a) identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al Gruppo, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;
- b) compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne;
- c) redige una relazione annuale sull'attività di controllo svolta nell'esercizio; d) redige la relazione al rendiconto di esercizio annuale.



3. L'Organo di controllo opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e tiene un registro delle azioni di controllo eseguite.

Art.12 (Modalità di destinazione delle risorse finanziarie)

1. Il Tesoriere coadiuvato dal Direttore amministrativo-Coordiatore, definisce il budget annuale per voci di spesa coerenti con il modello di rendiconto approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera.
2. Il budget annuale è approvato dal Comitato direttivo ed è comunicato all'Assemblea nella prima riunione utile.
3. Le variazioni del budget annuale in corso di esercizio seguono la stessa procedura del comma 2 salvo quanto stabilito dal comma 4.
4. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione all'Assemblea le variazioni compensative del budget annuale che non modificano i saldi, fatta eccezione per quelle che riguardano l'accesso alle risorse inserite nella voce "accantonamenti per rischi".
5. L'acquisto o l'alienazione di cespiti di valore superiore a € 50.000. è approvato dal Comitato direttivo e sottoposto a ratifica dell'Assemblea.

Art.13 (Rendiconto di esercizio annuale)

1. Il rendiconto di esercizio annuale è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità al modello in allegato 1, nonché dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
2. Al rendiconto si applicano gli articoli 2423, 2423-bis, 2424- bis, 2425-bis, 2426 e 2427 del codice civile, tenuto conto della struttura e del contenuto del rendiconto come rappresentato nell'allegato 1.
3. Il rendiconto, validato dal Tesoriere, è trasmesso all'organo di controllo e alla società di revisione legale di cui all'art. 15- ter, comma 2, del Regolamento della Camera almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminarlo.
4. L'organo di controllo deposita la relazione di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea che deve esaminare il rendiconto. Entro lo stesso termine è depositata presso la sede del Gruppo la relazione di revisione di cui all'articolo 15- ter, comma 2, del Regolamento. Le relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione sono allegate al rendiconto.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed è trasmesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 15- ter, comma 3, del Regolamento.

6. Al rendiconto si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2423-ter del codice civile, per quanto concerne l'aggiunta di eventuali voci non ricomprese nel modello in allegato 1, nonché quanto previsto dal quinto e sesto comma dello stesso articolo. Si applica altresì l'art. 2424, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 14 (Tenuta della contabilità, incassi e pagamenti)

1. Il Direttore amministrativo-Coordiatore tiene il libro giornale e il libro degli inventari su supporto informatico.
2. Il Tesoriere è responsabile della conservazione, in originale, della corrispondenza, della documentazione amministrativa, delle fatture e di ogni altro documento giustificativo di spesa o comunque rilevante ai fini amministrativi o contabili per cinque anni dalla data nella quale il documento è stato formato o ricevuto.
3. Il libro giornale indica giorno per giorno le operazioni compiute; le registrazioni contabili nelle scritture cronologiche sono eseguite entro trenta giorni.
4. L'inventario è redatto dal Direttore amministrativo-Coordiatore all'atto della costituzione del Gruppo e, successivamente, al termine di ogni esercizio e contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario è sottoscritto dal Tesoriere e si chiude con il rendiconto.
5. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità del donante.
6. Tutte le operazioni di riscossione e di pagamento sono eseguite attraverso conti correnti bancari o postali dedicati, al fine di garantirne la tracciabilità. Sono consentiti pagamenti in contanti, entro i limiti di legge, solo per minute spese non ricorrenti, debitamente documentate.
7. Il Tesoriere e il Direttore amministrativo-Coordiatore forniscono a richiesta dei soggetti incaricati della revisione legale documenti e notizie utili per la revisione e provvedono ad assicurare l'accesso dei predetti soggetti alle sedi del Gruppo per l'esecuzione dell'incarico di revisione legale.

Art.15 (Esercizi)

1. Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. In corrispondenza dello scioglimento della Camera dei deputati, l'esercizio ha termine il giorno precedente la data della prima seduta della nuova Camera; da tale data ha inizio il primo esercizio per i Gruppi e le componenti politiche della nuova legislatura.

ART.16 (Doveri dei Deputati)

1. I deputati del Gruppo hanno il dovere di essere presenti alle sedute della Camera ed a quelle delle Commissioni cui appartengono e di partecipare alle votazioni. Le eventuali assenze giustificate devono essere comunicate con motivazione alla Presidenza del Gruppo.



2. I deputati del Gruppo sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e si astengono dall'assumere posizioni politiche in palese ed evidente contrasto con gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea

ART. 17 (Sanzioni)

1. Il Comitato direttivo, in caso di gravi ed ingiustificate violazioni dei doveri di cui all'articolo . 16 propone all'Assemblea l'adozione dei seguenti provvedimenti: a) richiamo orale; b) richiamo scritto; c) sospensione temporanea dell'appartenenza al Gruppo; d) esclusione di un membro dal Gruppo.

2. L'Assemblea delibera i provvedimenti di cui al comma 1 lettere a) e b) a maggioranza dei due quinti dei componenti e i provvedimenti di cui al comma 1 lettere c) e d) a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. L'esclusione di un membro dal Gruppo può essere proposta solo per gravi motivi tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il sistematico scostamento dalla linea politica definita dall'Assemblea. Sulla proposta l'Assemblea del Gruppo decide a scrutinio segreto. La proposta di esclusione deve essere trasmessa per iscritto a tutti i membri del Gruppo almeno tre giorni prima della votazione. La decisione non può essere adottata senza che sia data all'interessato/a la facoltà di esprimersi in proposito davanti all'Assemblea.

ART. 18 (Incompatibilità)

1. La carica di componente il Comitato direttivo è incompatibile con quella di membro del Governo, di membro dell'Ufficio di Presidenza della Camera e di Presidente di Commissione parlamentare.

2. Le funzioni di Tesoriere, di Organo di controllo e di Direttore amministrativo-Coordiatore sono incompatibili tra loro.

ART. 19 (Pubblicità dei documenti)

1. I documenti relativi alla organizzazione interna del Gruppo sono pubblicati sul sito web istituzionale del Gruppo.

2. I dati relativi agli emolumenti per il personale sono accessibili presso la Segreteria del Gruppo, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai dati per i quali è chiesto l'accesso.

3. Il Direttore amministrativo-Coordiatore provvede alla valutazione della richiesta motivata e consente l'accesso ai dati, sentito il Tesoriere, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti per l'accesso.



ART. 20 (Disposizioni finali)

1. Al termine della legislatura il Gruppo è sciolto con effetto dal giorno della prima seduta della nuova Camera. Nei cinque giorni precedenti quello in cui ha effetto lo scioglimento, l'assemblea approva il rendiconto dell'esercizio in corso e nomina uno o più commissari liquidatori, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; la nomina ha effetto dal giorno successivo alla costituzione dei Gruppi parlamentari della nuova legislatura, fatto salvo quanto stabilito al comma 3. La liquidazione del patrimonio del Gruppo avviene ai sensi delle disposizioni del citato regio decreto n. 318 del 1942.

2. I beni del Gruppo una volta conclusa la liquidazione di cui al comma 1 sono devoluti alla Camera dei deputati, salvo che l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati deliberi di non accettare la devoluzione, nel qual caso i predetti beni sono devoluti ai sensi dell'art. 31 del codice civile.

3. L'Assemblea del Gruppo parlamentare può deliberare prima del termine della legislatura di devolvere il proprio patrimonio al Gruppo parlamentare o alla componente politica della nuova legislatura cui aderiranno in misura maggioritaria i deputati eletti nelle liste per le elezioni politiche presentate da un determinato partito o movimento.

4. In caso di scioglimento del Gruppo prima della fine della legislatura, l'Assemblea del Gruppo approva il rendiconto dell'esercizio che ha termine il giorno in cui ha effetto lo scioglimento. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 in materia di liquidazione del patrimonio fatto salvo che non si procede alla liquidazione se, nello stesso atto con il quale delibera lo scioglimento e nomina uno o più commissari liquidatori, l'Assemblea delibera altresì di devolvere il proprio patrimonio a un determinato nuovo Gruppo o a una determinata nuova componente politica, che devono essere costituiti entro i successivi quindici giorni e che, nella prima riunione, deliberano a loro volta di succedere al Gruppo o alla componente disciolti.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati.

